

DECISIONE (UE) 2016/1126 DELLA COMMISSIONE**del 4 aprile 2016****sugli aiuti di Stato SA. 35484 (2013/C) [ex SA. 35484 (2012/NN)] relativi alle attività generali di controllo sanitario ai sensi della legge sul latte e sulle materie grasse***[notificata con il numero C(2016) 1878]***(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 108, paragrafo 2, primo comma,

dopo aver invitato le parti interessate a presentare osservazioni conformemente a detto articolo ⁽¹⁾ e viste le osservazioni trasmesse,

considerando quanto segue:

1. PROCEDIMENTO

- (1) Con lettere del 28 novembre 2011 e del 27 febbraio 2012, la Commissione europea (in appresso «la Commissione») ha chiesto alla Germania di fornire ulteriori informazioni in merito alla relazione annuale del 2010 sugli aiuti di Stato nel settore agricolo che la Germania aveva presentato ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio ⁽²⁾. Le autorità tedesche hanno risposto alle domande della Commissione con lettere del 16 gennaio 2012 e del 27 aprile 2012. Dalle risposte fornite è emerso che la Germania aveva concesso aiuti finanziari al settore lattiero-caseario tedesco a norma della legge sul latte e sulle materie grasse del 1952 (Gesetz über den Verkehr mit Milch, Milcherzeugnissen und Fetten, in appresso la «MFG»).
- (2) Con lettera del 2 ottobre 2012, la Commissione ha comunicato alla Germania che le misure in questione erano state registrate come aiuti non notificati con il numero SA.35484 (2012/NN). La Germania ha trasmesso ulteriori informazioni con lettere del 16 novembre 2012, 7, 8, 11, 13, 14, 15 e 19 febbraio, 21 marzo, 8 aprile, 28 maggio, 10 e 25 giugno e 2 luglio 2013.
- (3) Con lettera del 17 luglio 2013 [C(2013) 4457 final], la Commissione ha comunicato alla Germania la propria decisione di avviare il procedimento ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) ⁽³⁾ (in appresso la «decisione di avvio del procedimento») in considerazione di determinate sottomisure attuate in conformità della MFG. Nella medesima lettera la Commissione ha concluso che ulteriori sottomisure sono compatibili con il mercato interno per il periodo tra il 28 novembre 2001 e il 31 dicembre 2006 o per il periodo a decorrere dal 1° gennaio 2007 o per entrambi i periodi, oppure che ulteriori sottomisure non rappresentano aiuti di Stato ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 1, del TFUE o non rientrano nel campo di applicazione delle norme sugli aiuti di Stato.
- (4) Per quanto riguarda le sottomisure oggetto della presente decisione, ossia le sottomisure generali di controllo sanitario citate nella decisione di avvio del procedimento come sottomisure di monitoraggio dei contaminanti ⁽⁴⁾ BW 9, BY 5, HE 8, NI 2, NW 1, RP 3, SL 4 e TH 8 (in appresso le «sottomisure»), la Commissione ha affermato che esse sembrano possedere tutte le caratteristiche degli aiuti di Stato e ha chiesto alle autorità tedesche di presentare le proprie osservazioni e di fornire tutte le informazioni utili per la valutazione degli aiuti relativi al periodo dal 28 novembre 2001 in poi.

⁽¹⁾ GU C 7 del 10.1.2014, pag. 8.

⁽²⁾ Regolamento (UE) 2015/1589 del Consiglio, del 13 luglio 2015, recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (GU L 248 del 24.9.2015, pag. 9).

⁽³⁾ Con effetto dal 1° dicembre 2009 gli articoli 87 e 88 del trattato CE sono diventati, rispettivamente, gli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Le due serie di disposizioni sono sostanzialmente identiche. Ai fini della presente decisione, i riferimenti agli articoli 87 e 88 del trattato CE si intendono fatti, ove del caso, agli articoli 107 e 108 del TFUE. Il TFUE ha introdotto anche alcune modifiche terminologiche, ad esempio ha sostituito «Comunità» con «Unione» e «mercato comune» con «mercato interno». In tutta la presente decisione è utilizzata la terminologia del TFUE.

⁽⁴⁾ Sebbene la breve descrizione delle misure BW9 e RP3 nell'allegato della decisione di avvio del procedimento si riferisca anche ad altri controlli di qualità, dalle ulteriori informazioni fornite dalla Germania è emerso che tali misure riguardano soltanto il monitoraggio dei contaminanti, oggetto della presente decisione, e non altri controlli di qualità.

